

Accesso a verbali di gara

Ricorrente: S.r.l.

contro

Amministrazione resistente: Comune di (.....)

FATTO

Il 2.11.2017 la S.r.l. presentava al Comune di istanza di accesso ai verbali di gara, ai provvedimenti adottati dalla commissione giudicatrice e alla documentazione amministrativa, economica, tecnica e temporale presentata dalla società concorrente, classificatasi prima in graduatoria, relativi alla gara di appalto afferente i "Lavori di recupero e riattamento di un immobile sito nel Comune di in via (ex asilo comunale) per la realizzazione di un Centro diurno Integrato per supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza".

L'istanza era motivata dall'esigenza di verificare la corretta attribuzione alla società concorrente dei punteggi relativi alla suddetta gara.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso parte ricorrente ha adito il 22 dicembre 2017 la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione dichiara, preliminarmente, la propria competenza rispetto alla richiesta di accesso agli atti formulata dalla parte ricorrente, sia pur presentata nei confronti di un Comune.

A tale specifico riguardo evidenzia che, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 e dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, al fine di assicurare la tutela giustiziale del diritto di accesso anche nell'ipotesi in cui si tratti di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali in ambiti territoriali in cui attualmente il difensore civico non sia presente, a fronte della mancata istituzione del difensore civico presso la Regione, affinché l'assenza di difesa civica non si traduca in una limitazione degli strumenti a tutela di tale diritto, ritiene di doversi pronunciare sul presente ricorso.

La medesima parte ricorrente ha adito questa Commissione sulla medesima vicenda ed il ricorso è stato giudicato inammissibile, ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 184/2006, non avendo parte ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso alla ditta aggiudicataria soc. S.r.l., quale controinteressata rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

Risulta, in proposito, applicabile l'art. 12, comma 8, del D.P.R. n. 184/2006, ai sensi del quale *"la decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il*

documento", atteso che, nel caso di specie, rispetto all'originario ricorso in cui l'Amministrazione aveva adottato un provvedimento di diniego, emerge un nuovo comportamento adottato dall'Amministrazione (silenzio-rigetto).

Non sussiste alcun dubbio circa la posizione qualificata di una ditta richiedente la documentazione, relativa alla gara d'appalto indetta dalla parte resistente, avendo essa stessa partecipato alla procedura, come stabilito dall'art. 53 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

L'esigenza di riservatezza è, infatti, recessiva di fronte all'accesso, laddove il diritto sia esercitato per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti in cui esso è necessario alla difesa di quell'interesse (C.d.S., VI, 1 febbraio 2010, n. 524).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 18 gennaio 2018)